

Rassegna stampa del

11 Luglio 2014



Digitalizzazione. Gli effetti del decreto ministeriale 17 giugno 2014 sullo snellimento della procedura

# Fattura elettronica con bollo unico

Il pagamento va fatto soltanto a consuntivo e con il modello F24

## FOCUS



Luca De Stefani

L'eventuale imposta di bollo di 2 euro dovuta sulle fatture elettroniche o su quelle considerate "documenti informatici" (perché spedite telematicamente, ma non accettate come elettroniche dal destinatario) dovrà essere pagata con il modello F24 a consuntivo, entro il 30 aprile (29 per gli anni bisestili) dell'anno successivo a quello della sua applicazione. Sono queste le conseguenze dell'entrata in vigore del decreto 17 giugno 2014, che ha abrogato la complicata procedura prevista dal decreto 23 gennaio 2004.

Dal 1° gennaio 2013, la fattura elettronica è quella che viene «emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico», quindi, possono essere considerate fatture elettroniche anche quelle create in formato cartaceo e successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici. Il ricorso alla fattura elettronica, però, è «subordinato all'accettazione da parte del destinatario», la quale può essere scritta, anche non formale, o per comportamenti concludenti.

Le fatture elettroniche (cioè quelle emesse e ricevute elettronicamente, previa accettazione del destinatario) devono essere obbligatoriamente «conservate in modalità elettronica» da entrambi i soggetti coinvolti, mentre quelle solo «create in formato

elettronico» (perché spedite e ricevute su carta) e «quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente», quindi, senza obbligo (articolo 39, comma 3, Dpr n. 633/1972).

Quindi, solo se il destinatario accetta come «elettronica» la fattura ricevuta online, la sua conservazione è obbligatoriamente elettronica. Se manca l'accettazione, invece, la fattura perde la qualifica di «elettronica», pur rimanendo un documento informatico fiscalmente rilevante e

### REGIME TRANSITORIO

Le vecchie modalità valgono ancora per i documenti conservati fino al 26 giugno scorso

«all'emittente non è impedito di procedere all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica» (circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, paragrafo 1.5).

Relativamente all'imposta di bollo, le fatture elettroniche o quelle considerate semplici documenti informatici (perché spedite «in un qualunque formato elettronico», ma non accettate come elettroniche dal destinatario) devono seguire le stesse regole previste per quelle consegnate o spedite in maniera cartacea, quindi, se una fattura, ad esempio in formato pdf, viene trasmessa al cliente con la posta elettronica, deve essere applicata l'imposta

di bollo di 2 euro (sulla copia consegnata al cliente), se l'importo addebitato senza Iva è superiore a 77,47 euro. Nel file da spedire, però, non è possibile applicare la marca da bollo, quindi, è necessario effettuare il pagamento tramite il modello F24 dell'imposta di bollo dovuta.

Per assolvere all'imposta di bollo sui documenti informatici, quindi, non è più necessario pagare in anticipo (tramite F23) quanto si prevede di applicare "virtualmente" nell'anno, comunicare l'importo alle Entrate ed effettuare il conguaglio a gennaio dell'anno successivo, con un'ulteriore comunicazione all'agenzia.

Dal 27 giugno 2014, «l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti» (ad esempio, tutte le fatture inviate via e-mail, elettroniche e non) è corrisposta, tramite il modello F24 esclusivamente con modalità telematica, solo a consuntivo, «entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio». Le «fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi» del decreto 17 giugno 2014. Si ritiene che anche per le fatture considerate documenti informatici fiscalmente rilevanti, ad esempio, perché solo spedite tramite e-mail, ma non accettate come elettroniche dal destinatario, debba essere indicato in fattura la dicitura «imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del decreto 17 giugno 2014».

## L'identikit

### 01 | L'IMPORTO BASE

La fattura è assoggettata a imposta di bollo di 2 euro, se riporta importi non assoggettati Iva superiori a 77,47 euro

### 02 | LA CASISTICA

L'imposta di bollo è dovuta per le fatture con importo superiore a 77,47 euro; per esempio: per le operazioni esenti, escluse, fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale; non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni; servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali

### 03 | I «MINIMI»

Sono soggette a imposta di bollo da 2 euro anche «le fatture rilasciate dai contribuenti minimi», se di importo superiore a 77,47 euro

### 04 | CESSIONI INTRA UE

Sono esentate dal bollo le fatture per le esportazioni (dirette e triangolari) e le cessioni intra-Ue, anche se non imponibili

### 05 | ESPORTAZIONI

Per le fatture di servizi emesse nei confronti

degli esportatori abituali, a seguito di lettera di intento, l'importo della fattura concorre al plafond di esenzione del 77,47 euro (nota ministeriale 27 luglio 1985, n. 426767), quindi, se l'importo è superiore, va applicata la marca da 2 euro. Sono esenti da bollo, invece, le fatture di qualunque importo, emesse, senza addebito dell'Iva per lettera d'intento, «in occasione di esportazioni indirette, ossia relative a cessioni di merci destinate dall'acquirente all'esportazione», a patto che nella fattura vi sia «chiaramente la precisa indicazione che trattasi di merce destinata all'esportazione» (risoluzione 22 luglio 1975, n. 432734)

### 06 | I CASI DUBBI

Se non è possibile stabilire con certezza, «all'atto dell'emissione» della fattura (senza Iva per lettera d'intento), se i beni verranno destinati all'esportazione dall'acquirente italiano, scatta l'imposizione al bollo, per gli importi superiori a 77,47 euro (risoluzione 10 agosto 1978, n. 411861 e circolare 1° agosto 1973, n. 415755, punto 4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Enti locali.** Via libera immediato agli appalti e proroga al 1° gennaio per beni e servizi e al 1° luglio per i lavori

# Ripartono le gare nei Comuni

## Gli obblighi di centralizzazione degli acquisti si spostano al 2015

**Gianni Trovati**

MILANO

■ Possono ripartire gli acquisti e gli appalti nei Comuni non capoluogo di Provincia, bloccate dall'entrata in vigore il 1° luglio scorso delle nuove regole sulle centrali uniche di committenza, perché dei nuovi obblighi si riparerà solo nel 2015: anche le procedure già avviate nei Comuni in queste settimane possono proseguire perché i relativi atti vengono fatti salvi.

La Conferenza Stato-Città di ieri ha formalizzato l'accordo che sposta e sdoppia la scadenza dell'entrata in vigore dei nuovi vincoli: in pratica (come anticipato sul Sole 24 Ore del 4 luglio) l'obbligo di agire attraverso Unioni di Comuni, accordi consortili, altri «soggetti aggregatori» o la Consip viene spostato al 1° gennaio prossimo per l'acquisto di beni e servizi, e al 1° luglio per quel che riguarda gli appalti di lavori. Il

nuovo calendario sarà scritto in un emendamento da introdurre nella legge di conversione al decreto sulla Pubblica amministrazione oppure a quello sullo sviluppo, ma per registrare gli effetti concreti del nuovo accordo non bisognerà attendere la fine del percorso parlamentare: il blocco generalizzato degli acquisti appalti nei quasi 8mila Comuni non capoluogo è dovuto al fatto che a partire dal 1° luglio l'Autorità di vigilanza sugli appalti non ha più potuto rilasciare i codici identificativi di gara (Cig) indispensabili per lo svolgimento delle procedure, e ovviamente l'accordo raggiunto ieri fra Governo e amministrazioni locali dà indicazione all'Autorità di ricominciare a distribuire i codici.

La vicenda interviene proprio nelle settimane in cui sul versante della *spending review* si lavora alle regole per "superare" le migliaia di stazioni appaltanti attuali riducendole a

poche decine, e mostra bene tutte le difficoltà che si incontrano quando si passa dalle strategie ai tentativi di applicazione. La storia infinita delle centrali uniche nasce infatti alla fine del 2011 quando il decreto «Salva-Italia» (articolo 23, commi 4 e 5 del Dl 201/2011) impone una centrale unica provinciale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture superiori a 4mila euro nei Comuni fino a 5mila abitanti. Di proroga in proroga, la scadenza originaria del 31 marzo 2012 è stata spostata fino al 1° luglio scorso, ma alla vigilia del nuovo termine il decreto con il bonus Irpef (articolo 9, comma 4 del Dl 66/2014) ha modificato la regola, cancellando la salvaguardia per gli acquisti fino a 40mila euro di valore ed estendendo l'obbligo di "centralizzazione" a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia. Con il nuovo decreto, la centrale provinciale non è l'unica strada, perché tra

## Che cosa cambia

### 01 | L'OBBLIGO

Nella versione approvata con il decreto 66/2014, si obbligano tutti i Comuni non capoluogo di Provincia ad acquisire beni, servizi e forniture tramite Unioni, consorzi, altri soggetti aggregatori e Consip

### 02 | L'INTESA

Si sposta al 1° gennaio 2015 la scadenza per gli acquisti di beni e servizi e al 1° luglio 2015 quella relativa agli appalti di lavori. In base all'accordo, inoltre, vengono «fatte salve» le procedure già avviate dai Comuni e viene consentito all'Autorità di vigilanza sugli appalti a rilasciare i codici identificativi gara per sbloccare le procedure

le opzioni ci sono come accennato le Unioni di Comuni, gli accordi consortili o la Consip (che però non è praticabile per quanto riguarda i lavori), ma sul territorio questi «soggetti aggregatori» sono ancora tutti da costruire.

Un'altra prova delle difficoltà che si incontrano quando si prova a superare l'articolazione in singoli enti locali e procedere per aree più ampie arriva dal settore del gas, dove è stato definito il nuovo calendario per le gare. Il calendario è stato messo nero su bianco dal ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, e prevede uno slittamento di otto mesi per gli ambiti di primo raggruppamento, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per quelli che rientrano nel quinto e sesto raggruppamento.

*gianni.trovati@ilsole24ore.com*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Limiti da rivedere. Punito il mancato versamento di contributi, anche se minimo

# Appalto perso per 278 euro

**Guglielmo Saporito**

■ Perdere una gara di appalto per poche centinaia di euro di contributi non versati ai dipendenti: si può, secondo la Corte di giustizia Ue, anche se ai limiti della ragionevolezza. Lo sottolinea la sentenza 10 luglio 2014 in causa C-358/12, risolvendo un dubbio del Tar della Lombardia. Un'impresa aveva vinto una gara bandita dal Comune di Milano, subendo poi una revoca per aver omesso contributi per 278 euro, pari alla totalità del dovuto per il mese di maggio 2011. Li aveva poi versati in ritardo a fine luglio 2011.

Secondo il Tar milanese, l'esclusione contrasta con la direttiva 2004/18/Ce sugli appalti pubblici perché stride soprattutto con i principi di proporzionalità e di trasparenza. In particolare, per

gli appalti pubblici pari o superiori a 4.845.000 euro, le norme Ue prevedono la possibilità di esclusione per chi non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, o di imposte e tasse secondo la legislazione dell'amministrazione aggiudicatrice. In Italia, il Dlgs 163/2006 esclude chi abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi, adempimenti filtrati attraverso il Durc, di recente semplificato dall'articolo 4 legge 78/2014 e aperto a compensazioni dall'articolo 13 bis della legge 52/2012). Il Dm Lavoro del 24 ottobre 2007 (articolo 8) non ritiene grave uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascun periodo di paga o contri-

buzione) o, comunque, inferiore a 100 euro, fermo restando l'obbligo di versamento dell'importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del Durc. Per gli adempimenti fiscali, viceversa, la soglia di tolleranza è di 10.000 euro.

Ma, se l'obiettivo della norma è quello di accertarsi dell'affidabilità, della diligenza e della serietà dell'impresa concorrente nonché della correttezza del suo comportamento nei confronti dei suoi dipendenti, l'indice del 5% o dei 100 euro non è sempre significativo. Di qui il dubbio del Tar Milanese. La Corte Ue ha ammesso che il problema dell'individuazione di una soglia di tolleranza esiste, ma ritiene che spetti alla normativa nazionale individuare il rigore applicativo del principio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **Dal 14 luglio parte la stretta sulle revisioni di bus e autocarri**

ROMA. Rivoluzione per le revisioni dei veicoli di peso superiore a 35 quintali, ovvero pullman, bus, piccoli camioncini, autocarri, le cui procedure di prenotazione e di aggiornamento della carta di circolazione diventano totalmente informatizzate, con l'evidente finalità di impedire comportamenti scorretti. Dal 14 luglio infatti scompare il timbro sul libretto posto dall'officina autorizzata che finora attestava l'esito positivo dei controlli effettuati. A decorrere da quella data parte la stretta informatica del ministero dei Trasporti che dichiara «definitivamente inibito l'uso dei timbri per l'aggiornamento della carta di circolazione» ed impone all'operatore che ha effettuato gli accertamenti tecnici di inserire, «entro il limite massimo di un'ora dal termine della revisione», i dati di esito dei controlli nel sistema informatico della Motorizzazione. Poi verrà stampato il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.